

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/92 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 1992**

**che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità
a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 983/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

1044/92⁽⁴⁾, ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è modificato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, occorre modificare l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 8,78 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 983/92 è sostituito dall'importo di 46,65 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 51.